

## **Disciplina concernente la formazione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica**

### **Art. 1**

#### **Istituzione dell'Elenco degli operatori economici del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica**

1. È istituito l'Elenco degli operatori economici del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica (di seguito anche "Elenco"), relativo agli operatori economici per lavori, forniture e servizi.
2. L'Elenco include le informazioni relative agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici, nonché dei requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi e professionali prescritti dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica (di seguito anche "Amministrazione") per l'esecuzione degli appalti nell'ambito delle categorie merceologiche individuate dall'Amministrazione tenendo conto delle esigenze.
3. Il presente documento disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento dell'Elenco, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici iscritti, ed ogni altro profilo di gestione.
4. L'ammissione nell'Elenco degli operatori economici del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica non comporta per il soggetto iscritto alcun diritto o pretesa a stipulare contratti con l'Amministrazione, né ad essere invitato a presentare offerte nel corso delle eventuali procedure di confronto concorrenziale che l'Amministrazione dovesse espletare per gli affidamenti. È, infatti, sempre facoltà dell'Amministrazione scegliere operatori economici da invitare alle predette procedure anche senza far ricorso, in tutto o in parte, all'Elenco.
5. Agli effetti del presente documento, sono adottate le seguenti definizioni:
  - Regolamento di amministrazione e contabilità o RAC: il Regolamento approvato con il D.P. 22 dicembre 2016 N. 36/N ed ogni sua successiva modifica ed integrazione;
  - Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") ed ogni sua successiva modifica ed integrazione;
  - disciplinare: il presente documento quale adottato dall'Amministrazione con le forme previste dal proprio ordinamento;
  - operatore economico: il soggetto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera p), del Codice, offre sul mercato la realizzazione di lavori ed opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
  - Elenco degli operatori economici o Elenco: la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnologico e merceologico relativa agli operatori economici iscritti, regolata dalle disposizioni del presente disciplinare;

- stazione appaltante o Amministrazione: il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, quale soggetto che mantiene, aggiorna e gestisce l'Elenco secondo le procedure indicate nel presente disciplinare;
- domanda di ammissione: l'istanza, contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente disciplinare, che l'operatore economico sottopone alla stazione appaltante ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della propria inclusione nell'Elenco;
- domanda di rinnovo: l'istanza presentata dall'operatore economico, ai sensi del successivo Art. 13 entro il 30 novembre di ogni anno, con la quale il medesimo chiede la conferma della propria ammissione all'Elenco e trasmette nuovamente le informazioni e le dichiarazioni necessarie.

#### Art. 2

##### Ambito di applicazione

1. L'Elenco degli operatori economici è utilizzato dall'Amministrazione nel rispetto del proprio Regolamento di amministrazione e contabilità, del Codice e delle altre disposizioni di legge in tema di appalti pubblici.
2. L'Elenco può essere utilizzato dall'Amministrazione per gli affidamenti relativi alla procedure di cui agli articoli 64 e 65 del RAC.

#### Art. 3

##### Composizione dell'Elenco, categorie di specializzazione e classi di importo

1. L'Elenco degli operatori economici si articola nelle seguenti sezioni:
  - Sezione I Esecutori di lavori;
  - Sezione II Prestatori di servizi;
  - Sezione III Fornitori di beni;
2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in categorie principali e relative (ove presenti) sottocategorie di cui all'elenco delle categorie merceologiche definite dall'Amministrazione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e la denominazione delle categorie/sottocategorie previste, in relazione alle proprie esigenze.
4. Gli operatori economici interessati sono iscritti per categorie e sottocategorie e, all'interno di ognuna di esse, per classi di importo. Non è consentita l'ammissione per categorie o sottocategorie non presenti nell'elenco delle categorie merceologiche di cui al comma 2.
5. Le classi di importo, al netto dell'IVA, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria e sottocategoria relativa alla Sezione I – Esecutori di lavori, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1	per un importo fino a	€.	40.000,00
Classe 2	per un importo fino a	€.	150.000,00
Classe 3	per un importo fino a	€.	258.000,00
Classe 4	per un importo fino a	€.	516.000,00
Classe 5	per un importo fino a	€.	1.033.000,00
Classe 6	per un importo fino a	€.	1.500.000,00

- |          |                       |                 |
|----------|-----------------------|-----------------|
| Classe 7 | per un importo fino a | €. 2.582.000,00 |
| Classe 8 | per un importo fino a | €. 3.500.000,00 |
| Classe 9 | per un importo oltre  | €. 3.500.000,00 |
6. Le classi d'importo, al netto dell'IVA, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria e sottocategoria relativa alla Sezione II – Prestatori di servizi ed alla Sezione III – Fornitori di beni, sono quelle di seguito indicate:
- |          |                       |               |
|----------|-----------------------|---------------|
| Classe 1 | per un importo fino a | €. 40.000,00  |
| Classe 2 | per un importo fino a | €. 150.000,00 |
| Classe 3 | per un importo oltre  | €. 150.000,00 |

#### Art. 4

##### Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all'Elenco gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, fatta eccezione per quelli a carattere temporaneo di cui al comma 2, lett. d).
2. I soggetti di cui al presente articolo sono ammessi, previa valutazione dei requisiti di cui all'Art. 5 e compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate all'Art. 3.

#### Art. 5

##### Requisiti degli operatori economici richiedenti l'ammissione

1. Per essere iscritti all'Elenco degli operatori economici, i soggetti di cui all'Art. 4 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
  - a) non trovarsi in una situazione che sia causa di esclusione dalle procedure d'appalto o concessione ai sensi del Codice e di ogni altra legislazione nazionale e comunitaria.  
In caso di consorzio il requisito di cui sopra deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate;
  - b) nel caso di ammissione alle categorie della Sezione I di cui all'Art. 3 comma 1, qualificazione per eseguire lavori di cui all'art. 84 del Codice, ovvero, limitatamente alla prima ed alla seconda delle classi di importo di cui all'Art. 3 comma 5, il possesso, con riferimento ai lavori eseguiti nel triennio precedente, dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla successiva lettera d), nonché l'utilizzo di adeguata attrezzatura tecnica necessaria all'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
  - c) nel caso di ammissione alle categorie della Sezione II e della Sezione III di cui all'Art. 3 comma 1, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria previsti dall'art. 83 del Codice, fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi sociali approvati prima della data di presentazione della domanda di ammissione, non inferiore a 1,50 volte la somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie;
  - d) nel caso di ammissione alle categorie della Sezione II e della Sezione III di cui all'Art. 3 comma 1, requisiti di capacità tecnica e professionale, previsti dall'art. 83 del Codice e più in particolare:
    - avvenuta regolare esecuzione di contratti di appalto di servizi o di forniture aventi ad oggetto prestazioni identiche o analoghe alla categoria o sottocategoria per la quale si

richiede l'ammissione, negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di ammissione, per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari al valore massimo della classe d'importo;

- avvenuta regolare esecuzione:
  - di un contratto di appalto di servizi o di forniture avente ad oggetto prestazioni identiche o analoghe alla categoria o sottocategoria per la quale si richiede l'ammissione, eseguito negli ultimi 3 anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di ammissione, di valore – IVA esclusa – almeno pari a 0,75 volte il valore massimo della classe di importo selezionata;ovvero, in alternativa
  - di due contratti di appalto di servizi o di forniture aventi ad oggetto prestazioni identiche o analoghe alla categoria o sottocategoria per la quale si richiede l'ammissione, eseguiti negli ultimi 3 anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda, i cui importi sommati – IVA esclusa - siano almeno pari al valore massimo della classe d'importo selezionata;ovvero, in alternativa
  - di tre contratti di servizi o di forniture aventi ad oggetto prestazioni identiche o analoghe alla categoria per la quale si richiede l'ammissione, eseguiti negli ultimi 3 anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda, per un importo complessivo – IVA esclusa - non inferiore a 1,30 volte il valore massimo della classe di importo selezionata.

Per la dimostrazione dei due precedenti requisiti, l'operatore economico deve produrre un elenco dei contratti, con indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei contraenti, pubblici o privati. A tale elenco deve essere allegata, per ogni contratto, idonea attestazione di corretta esecuzione da parte del committente;

- utilizzo negli ultimi tre anni di un numero medio annuo di dipendenti comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su base annua, pari ad almeno:
  - 1 unità per la classe di importo 1;
  - 2 unità per la classe di importo 2;
  - 4 unità per la classe di importo 3;
- e) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento del fatturato globale di cui alla lettera c).

Si precisa che nel caso di domanda di ammissione alle categorie della Sezione I di cui all'Art. 3 comma 1, il predetto fatturato deve essere riferito a contratti di appalto di lavori.

2. Per i soggetti collettivi di cui all'Art. 4 il possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere b), c) e d) deve essere posseduto integralmente dal soggetto collettivo che chiede l'ammissione.
3. L'operatore economico che si è costituito o ha iniziato l'attività da meno di 3 anni, può documentare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere b), c) e d), rimodulando gli stessi in forma direttamente proporzionale agli anni – in misura intera - trascorsi dalla data di costituzione o di inizio attività.

A titolo esemplificativo, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da 28 (ventotto) mesi, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività mediante la seguente formula  $(((\text{fatturato richiesto})/3)) \times 2$  (anni di attività)].

4. L'operatore economico che richiede l'ammissione non può provare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere b), c) e d) avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione SOA di un altro operatore economico.
5. L'elencazione dei requisiti di carattere soggettivo e/o oggettivo di cui al presente articolo, necessari per l'ammissione all'Elenco degli operatori economici, può essere sottoposta a variazioni in relazione alle disposizioni di legge o alle sopravvenute esigenze dell'Amministrazione.

#### Art. 6

##### Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione (di seguito anche "domanda") sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla documentazione di cui al successivo Art. 7, deve essere inoltrata a mezzo del portale di eProcurement del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica (di seguito anche "portale") accessibile attraverso il sito web istituzionale [www.quirinale.it](http://www.quirinale.it).
2. Gli operatori economici interessati possono avanzare la propria domanda di ammissione in ogni momento, in conformità alle disposizioni del presente disciplinare, facendo uso dei modelli - anche informatici - predisposti dall'Amministrazione e pubblicati sul sito internet [www.quirinale.it](http://www.quirinale.it) all'interno della sezione "Procedure di gara".
3. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto che ha il potere di impegnare l'Impresa. In tal caso deve essere allegata idonea giustificazione dei suoi poteri di firma.
4. La domanda di ammissione deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
5. I consorzi di cooperative o stabili devono indicare quali consorziate eseguono lavori, servizi o forniture.
6. L'ammissione ad una classe di importo non sottintende l'ammissione alle classi di rango inferiore che devono, invece, essere puntualmente indicate all'interno del Portale.
7. L'operatore economico deve inoltre dichiarare il possesso di eventuali certificazioni di qualità, di cui all'art. 87 del Codice, dichiarando la tipologia della medesima certificazione, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di emissione e quella di scadenza.
8. È vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione. L'Amministrazione prenderà in considerazione esclusivamente la prima istanza pervenuta, respingendo tutte le altre.

#### Art. 7

##### Documenti e titoli per l'ammissione

1. La domanda di ammissione nell'Elenco deve essere inoltrata a mezzo del portale corredata dalla documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli (Mod. 1/EF e Mod. 2/EF)

rinvenibili all'interno del portale, esclusivamente in lingua italiana, sottoscritta con le forme di cui all'Art. 6 comma 3 e comma 4.

2. La documentazione si compone di:

A) con riferimento ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'Art. 5 comma 1 lettera a):

i. (se soggetto iscritto al registro delle imprese) dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza; in caso di consorzio deve essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo in copia conforme (artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);  
*(ovvero, se organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.)* dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme (artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

*(ovvero, in caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali)* dichiarazione sostitutiva ovvero copia conforme (artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) della documentazione idonea (iscrizione Camera di Commercio o altro) a comprova di detta iscrizione.

Dalla documentazione di cui al presente punto i. deve emergere la corrispondenza delle attività di impresa alle categorie per le quali si richiede l'ammissione;

ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, conforme al modello 1/EF:

ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Codice, la dichiarazione concernente i requisiti di cui al relativo comma 1 deve essere resa individualmente anche dal Direttore Tecnico ed altresì:

- nel caso di professionisti associati, da ciascun soggetto associato;
- nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;
- nel caso di s.a.s. da tutti i soci accomandatari;
- nel caso di s.n.c. da tutti i soci.

A tal fine deve essere utilizzato il Mod. 1/EF rinvenibile all'interno del portale.

In caso di consorzi, la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, alle suddette dichiarazioni deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario;

B) con riferimento ai requisiti richiesti per l'esecuzione di lavori di cui all'Art. 5 comma 1 lettera b):

i. nel caso di richiesta di ammissione alle prime due classi di importo:

- dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui alla successiva lettera D);
- relazione riguardante l'attrezzatura tecnica necessaria all'esecuzione dei lavori a regola d'arte, di cui all'Art. 5 comma 1 lettera b);

ii. nel caso di una richiesta di ammissione a tutte le altre classi, dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando il Mod. 2/EF) riportante il possesso di attestazione SOA in corso di validità, il numero, la categoria, la classifica SOA emittente, la data di emissione e quella di scadenza;

C) con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'Art. 5 comma 1 lettera c):

- i. dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando il Mod. 2/EF) riportante il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di ammissione:
- società di capitali: copia conforme all'originale (artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c., comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;
  - società di persone: copia conforme all'originale (artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei seguenti atti:
    - o bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;  
*(ovvero, in alternativa)*
    - o Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;  
*(ovvero, in alternativa)*
    - o dichiarazioni annuali IVA degli ultimi tre esercizi corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;
  - impresa individuale: copia conforme all'originale (artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei seguenti atti:
    - o Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;  
*(ovvero, in alternativa)*
    - o dichiarazioni annuali IVA degli ultimi tre esercizi corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;
  - consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili: copia conforme all'originale (artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei seguenti atti:
    - o bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla relativa nota di deposito;  
*(ovvero in alternativa)*
    - o dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi corredate da ricevute di presentazione.

I bilanci e i Modelli Unico devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essere rispettivamente depositati e trasmessi alla data di presentazione della domanda di ammissione all'Elenco.

D) con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui all'Art. 5 comma 1 lettera d):

- i. dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando il Mod. 2/EF) circa l'avvenuto espletamento negli ultimi 36 mesi, antecedenti la data della domanda di ammissione, di contratti di servizi o di forniture riguardanti la categoria per la quale si chiede l'ammissione all'Elenco.

La dichiarazione deve essere corredata da apposito elenco sottoscritto dal legale rappresentante, indicante, per ciascun contratto: il committente, l'oggetto, l'importo, la

percentuale dell'importo attribuibile alla categoria per cui si chiede l'ammissione, il periodo di esecuzione.

A tal fine devono essere presi in considerazione servizi/forniture, iniziati ed ultimati negli esercizi indicati, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per quelli iniziati in epoca precedente.

Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in raggruppamento con altri soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento stesso;

- ii. originale o copia conforme all'originale (artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000), dei certificati emessi dai committenti, attestanti la corretta esecuzione del contratto. Tali certificati, pena l'inammissibilità degli stessi, devono:
- descrivere l'oggetto del contratto;
  - indicare le date di inizio e termine delle attività;
  - indicare il valore del contratto, totale o per la parte eseguita nel triennio di riferimento, riportando gli importi riferiti alle categorie oggetto della domanda di ammissione;
  - indicare l'ammontare e la natura della eventuale quota di servizio o di fornitura per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
  - essere rilasciata e vistata dall'autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati;

*(ovvero, in alternativa)*

originale o copia conforme all'originale (artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000), dei contratti e delle relative fatture emesse da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento di prestazioni rientranti nelle categorie oggetto della domanda di ammissione, eseguiti nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda d'ammissione.

Per il soddisfacimento del presente requisito sono ammessi singoli contratti, ovvero singole attivazioni nell'ambito di contratti quadro.

Ai fini dell'ammissione, i documenti sopra indicati devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente alla verifica del requisito di cui all'Art. 5 comma 1 lettera d).

- iii. Relazione descrittiva della struttura organizzativa dell'operatore economico richiedente (utilizzando il Mod. 2/EF) con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico, contenente i riferimenti presso l'INAIL e l'INPS (posizione assicurativa territoriale e matricola).

## Art. 8

### Verifiche sul possesso dei requisiti

1. In sede di ammissione all'Elenco, l'Amministrazione può richiedere all'operatore economico di comprovare le informazioni e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissione di cui all'Art. 5 del presente disciplinare.
2. È comunque facoltà dell'Amministrazione procedere, in ogni momento, alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Art. 5 da parte dell'operatore economico, anche mediante accertamenti a



campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della relativa documentazione di comprova.

3. In caso di affidamento di contratti pubblici, agli operatori economici viene richiesta la documentazione necessaria ad integrare quella eventualmente già in possesso dell'Amministrazione, nei limiti in cui quest'ultima sia ancora in corso di validità ai sensi di legge.

#### Art. 9

##### Istruttoria e comunicazione dell'esito della domanda di ammissione

1. L'Amministrazione provvede all'esame della richiesta di ammissione degli operatori economici, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Per gli operatori economici che durante il procedimento di ammissione segnalino variazioni o integrazioni della documentazione prodotta, fa fede la data di arrivo degli ultimi documenti.
2. Qualora la domanda di ammissione e/o la documentazione presentata a corredo non sia risultata completa od esauriente, prima del rigetto l'Amministrazione comunica all'operatore economico interessato i motivi che ostano all'accoglimento della medesima.
3. L'Amministrazione, valutate le osservazioni e/o la documentazione integrativa ricevuta, fa menzione del relativo eventuale mancato accoglimento nel provvedimento finale di non ammissione.
4. L'Amministrazione, al termine della fase istruttoria sulla domanda di ammissione, comunica l'esito all'operatore economico specificando, in caso di istruttoria favorevole, le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui l'operatore economico richiedente sia risultato iscritto ovvero le motivazioni per le quale non si è ritenuto di poter accogliere la domanda di ammissione.
5. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'ammissione all'Elenco per tutte le categorie richieste, l'Amministrazione può accogliere in modo parziale la domanda di ammissione.
6. Qualora la documentazione prodotta non risulti conforme ai requisiti ed alle prescrizioni del presente disciplinare, la domanda di ammissione è respinta.
7. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, è comunicato all'operatore economico interessato.
8. L'ammissione all'Elenco dell'operatore economico non è costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con l'Amministrazione.

#### Art. 10

##### Effetti, durata e validità dell'ammissione

1. L'ammissione all'Elenco è efficace a partire dalla comunicazione, inviata dall'Amministrazione di cui all'Art. 9 comma 4.
2. L'ammissione all'Elenco ha validità massima annuale e scade il 31 dicembre dell'anno di ammissione, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'ammissione.

3. L'ammissione non è tacitamente rinnovabile. Gli operatori economici che intendono rinnovare l'ammissione devono procedere con le modalità di cui all'Art. 13.
4. L'ammissione all'Elenco è sottoposta ad aggiornamento in sede di revisione annuale, così come indicato all'Art. 12.

#### Art. 11

##### Segnalazione delle variazioni

1. Gli operatori iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare all'Amministrazione, immediatamente e comunque non oltre sette (7) giorni, ogni evento che possa comportare le variazioni in ordine ai dati anagrafici, ai requisiti di cui al precedente Art. 5 e che siano influenti ai fini dell'ammissione all'Elenco stesso, agli stati ed alle notizie dichiarate.
2. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'ammissione, anche in mancanza di una richiesta di parte.
3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione e successivo eventuale annullamento di cui all'Art. 14 comma 3.
4. Rimangono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze derivanti dal mancato adempimento dell'obbligo di cui comma 1.

#### Art. 12

##### Estensione dell'ammissione

1. L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'ammissione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall'Art. 5.
2. La domanda di estensione dell'ammissione deve indicare le categorie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento e deve essere corredata dalla relativa documentazione di cui all'Art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione e/o alle diverse classi d'importo.
3. L'Amministrazione procede all'istruttoria e comunica l'esito del procedimento di estensione con le stesse modalità di cui all'Art. 9.
4. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'ammissione in corso.

#### Art. 13

##### Aggiornamento e rinnovo dell'ammissione

1. L'Elenco dei fornitori è aggiornato con cadenza annuale.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'operatore economico deve sottoporre all'Amministrazione, con le stesse modalità di cui all'Art. 6, una domanda di rinnovo corredata di quanto necessario all'aggiornamento della documentazione ivi indicata.
3. L'Amministrazione procede all'istruttoria e comunica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente Art. 9.

4. Il rinnovo decorre dal 1° gennaio successivo ovvero dalla data di conclusione dell'istruttoria di cui al precedente comma ed ha durata ai sensi dell'Art. 10 comma 2.
5. In caso di ritardata presentazione della domanda di rinnovo, così come indicato al comma 2, l'operatore economico è sospeso d'ufficio dall'Elenco per l'anno solare successivo.
6. L'eventuale sospensione dall'Elenco viene comunicata all'operatore economico con le modalità di cui all'Art. 14 comma 2.
7. Decorso il termine del 31 dicembre, in assenza di domanda di rinnovo, l'operatore economico è cancellato d'ufficio dall'Elenco con le modalità di cui all'Art. 14 comma 3.

#### Art. 14

##### Accertamenti, sospensione e annullamento dell'ammissione

1. L'Amministrazione procede ad accertamenti di ufficio su almeno il 10% (dieci per cento) degli iscritti, per appurare la veridicità di quanto contenuto nella domanda di ammissione di cui all'Art. 6 e nelle relative dichiarazioni da questi rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'Amministrazione provvede a sospendere l'operatore economico dall'Elenco nei seguenti casi:
  - a) tardiva o mancata comunicazione delle variazioni, di cui all'Art. 11 comma 1;
  - b) ritardata presentazione della domanda di rinnovo di cui all'Art. 13 comma 5;
  - c) mancanza temporanea di uno o più requisiti fra quelli previsti per l'ammissione all'Elenco;
  - d) ove si renda necessaria ovvero opportuna la sospensione:
    - in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti o con qualunque altra modalità, di informazioni o documenti riguardanti l'operatore economico che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, comportino un danno, attuale o potenziale, per l'Amministrazione, o l'inopportunità di mantenere l'operatore nell'Elenco;
    - in relazione a particolari ipotesi di condotta contrattuale dell'operatore economico.
3. L'annullamento dell'ammissione degli operatori economici dall'Elenco è disposto d'ufficio nei seguenti casi:
  - a) richiesta di cancellazione da parte dell'operatore economico;
  - b) cessazione dell'attività di impresa, in qualunque modo accertata;
  - c) ove al termine del periodo di durata dell'ammissione di cui all'Art. 10, l'operatore economico non abbia presentato la domanda di rinnovo di cui all'Art. 13 comma 2.
  - d) decorso di 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione - o della sua conferma - in assenza di richiesta motivata di riesame da parte dell'operatore economico interessato;
  - e) nei rapporti con l'Amministrazione, gravi inadempimenti contrattuali, grave negligenza nell'esecuzione di prestazioni contrattuali comportamenti in malafede ovvero errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, secondo motivata valutazione del Servizio amministrazione;
  - f) mancata o mendace dichiarazione in merito a uno o a più requisiti d'ammissione di cui all'Art. 5, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
  - g) perdita definitiva di uno o più requisiti d'ammissione di cui all'Art. 5;

- h) violazione degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro ovvero nel caso in cui l'operatore economico non abbia tenuto conto dei predetti obblighi nella formulazione dell'offerta;
  - i) mancata stipulazione di contratti;
  - j) mancata risposta a due inviti di gara senza che sia stata fornita adeguata giustificazione;
  - k) mancata comunicazione, comunque accertata, delle eventuali variazioni di cui all'Art. 11 comma 1;
  - l) violazione dell'impegno di cui all'Art. 17;
  - m) ogni altro caso previsto dal RAC o dalla normativa vigente.
4. Il procedimento di sospensione di cui al comma 2 o quello di annullamento dell'ammissione di cui al comma 3 è avviato dall'Amministrazione con una comunicazione trasmessa all'operatore economico con la quale si notifica la contestazione.
  5. Entro il termine perentorio di sette (7) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'operatore economico può presentare le proprie osservazioni, i chiarimenti richiesti e/o le necessarie integrazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione che, ai fini del mantenimento dell'ammissione, deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente disciplinare.
  6. L'Amministrazione, entro il termine di sette (7) giorni dalla presentazione delle osservazioni o dal termine stabilito per la loro scadenza, comunica all'operatore economico l'esito delle proprie valutazioni e, quindi, la chiusura del procedimento di sospensione o di annullamento dell'ammissione in caso di accoglimento delle osservazioni prodotte, ovvero il provvedimento di sospensione o di annullamento dell'ammissione.
  7. Gli operatori economici per i quali è stato disposto l'annullamento d'ufficio dell'ammissione di cui al precedente comma 3 lettera e) e seguenti possono presentare una nuova domanda di ammissione, ai sensi dell'Art. 6, a partire dall'anno solare successivo a quello dell'annullamento. L'Amministrazione valuta l'accoglimento della nuova domanda di ammissione, negandolo, a suo insindacabile giudizio, ove i comportamenti e le violazioni sanzionati con il precedente annullamento siano gravi o non siano stati sanati.

#### Art. 15

##### Pubblicità

1. Della costituzione dell'Elenco degli operatori economici di cui al presente disciplinare è data notizia tramite avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Contestualmente all'avviso di cui al comma 1, il presente disciplinare ed ogni sua successiva modifica sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione ([www.quirinale.it](http://www.quirinale.it)) ed hanno vigenza, ove non diversamente specificato, dal giorno successivo a quello di pubblicazione.
3. La pubblicazione del presente disciplinare e di ogni altro atto connesso, preparatorio o consequenziale non costituisce né implica in alcun modo procedure di affidamento in appalto.

Art. 16

Trattamento dati personali

1. Ai sensi del Regolamento del Segretariato generale sul trattamento dei dati personali, approvato con Decreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N e, ove compatibile, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dagli operatori economici sono raccolti e conservati presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio amministrazione- ai fini della gestione dell'Elenco nonché ai fini dell'esperimento di procedure di affidamento, delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dai conseguenti rapporti contrattuali, in adempimento di obblighi di legge. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione possono essere trattati anche per esigenze informative e procedurali interne dell'Amministrazione.
2. I dati personali sono trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto delle norme vigenti e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
3. I dati possono essere comunicati:
  - al personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di ammissione all'Elenco ovvero gli inviti a presentare offerta. I dati possono, altresì, essere comunicati ad altri uffici dell'Amministrazione che svolgono attività attinenti agli appalti ed ai contratti pubblici;
  - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine a procedimenti di gara e contrattuali, per studi di settore o a fini statistici;
  - ai soggetti interni o esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, componenti le Commissioni di gara o di collaudo;
  - ad altri operatori economici, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, con le modalità e nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii.;
  - all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

I dati conferiti, limitatamente a denominazione/ragione sociale, possono, inoltre, essere pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione.

4. L'indicazione dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione all'Elenco, pena la non ammissione.
5. L'interessato ha il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni vigenti, nonché di opporsi al trattamento non legittimo dei dati personali che lo riguardano.
6. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento di cui al successivo Art. 19, comma 1.

Art. 17  
Riservatezza

1. È fatto divieto all'operatore economico di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia comunque venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi, a qualsiasi titolo, con l'Amministrazione.
2. L'Impresa non può in alcun modo utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome della Presidenza della Repubblica.
3. L'impegno di cui ai precedenti commi si intende esteso, per quanto compatibile, anche a dipendenti, collaboratori e/o agenti dell'operatore economico.
4. Ogni violazione è causa di esclusione dall'Elenco dei fornitori con le modalità di cui all'Art. 14 e, ove previsto, è perseguita a norma di legge.

Art. 18  
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le norme del RAC e, in quanto compatibili, quelle del Codice.

Art. 19  
Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento e della gestione dell'Elenco ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 è il Capo pro-tempore del Servizio amministrazione (tel. 06.4699.1; fax 06.4699.3013; PEC: [servizio.amministrazione@pec.quirinale.it](mailto:servizio.amministrazione@pec.quirinale.it)).

Art. 20  
Modalità di comunicazione e richieste di informazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici hanno luogo esclusivamente mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e di documenti informatici digitalmente sottoscritti.
2. Ai fini della prima ammissione all'Elenco e del mantenimento della stessa, gli operatori economici interessati devono possedere:
  - una casella di posta elettronica certificata (PEC), alla quale sono indirizzate tutte le comunicazioni dell'Amministrazione relative ai procedimenti di cui al presente disciplinare;
  - l'abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettere all'Amministrazione.
3. Ulteriori richieste di informazioni relative ai procedimenti e alla gestione dell'Elenco di cui al presente disciplinare possono essere inoltrate al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio amministrazione (tel. 06.4699.1; fax 06.4699.3013; PEC: [servizio.amministrazione@pec.quirinale.it](mailto:servizio.amministrazione@pec.quirinale.it)).